

13.5.2015

A8-0141/90

Emendamento 90

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce un sistema europeo dell'esercizio
del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento ***per le risorse naturali
originarie*** di zone di conflitto e ad alto
rischio

che istituisce un sistema europeo ***di
autocertificazione*** dell'esercizio del dovere
di diligenza nella catena di
approvvigionamento per ***gli importatori
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio,
dei loro minerali e di oro, originari*** di
zone di conflitto e ad alto rischio

Or. en

13.5.2015

A8-0141/91

Emendamento 91

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il presente regolamento rispecchia la necessità dell'esercizio del dovere di diligenza lungo l'intera catena di approvvigionamento dal sito di origine fino al prodotto finale, attraverso il requisito che tutte le imprese che per prime immettono sul mercato dell'Unione risorse contemplate, inclusi prodotti che contengono tali risorse, debbano avviare e pubblicare una relazione in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

In linea con la natura del dovere di diligenza, gli obblighi di diligenza individuali di cui al presente regolamento rispecchiano la natura progressiva e flessibile dei processi di diligenza e la necessità di obblighi opportunamente modulati in funzione delle situazioni particolari delle imprese. Gli obblighi sono commisurati alla dimensione, all'influenza e alla posizione di un'impresa nella sua catena di approvvigionamento.

Or. en

AM\1061576IT.doc

PE555.216v01-00

13.5.2015

A8-0141/92

Emendamento 92

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l'applicazione uniforme **dell'autocertificazione di importatori responsabili**, svolgendo adeguati controlli ex post **al fine di verificare se gli importatori autocertificati come importatori responsabili dei minerali e/o dei metalli contemplati dal regolamento rispettano gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Spetta agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

(14) Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l'applicazione uniforme **dell'obbligo degli operatori di esercitare il dovere di diligenza**, svolgendo adeguati controlli ex post. La documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni. Spetta agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/93

Emendamento 93

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Nell'ottica di rafforzare l'efficace attuazione del presente regolamento, e rispondendo alle esigenze di sviluppo direttamente collegate allo sfruttamento delle risorse naturali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, è opportuno attuare misure di accompagnamento. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero applicare ed elaborare ulteriormente un approccio integrato dell'Unione all'approvvigionamento responsabile avviato già nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Verso un approccio integrato dell'UE". In particolare, la promozione dell'approvvigionamento responsabile delle risorse naturali originarie di zone di conflitto e ad alto rischio e l'istituzione di quadri a livello nazionale e internazionale in materia di dovere di diligenza per l'approvvigionamento responsabile verranno integrate in politiche interne ed esterne e in particolare in dialoghi politici

AM\1061576IT.doc

PE555.216v01-00

e strategici con i paesi partner, le autorità locali e soggetti interessati privati. È opportuno prestare particolare attenzione nell'affrontare l'apporto e le sfide del settore minerario artigianale e informale per quanto concerne i mezzi di sussistenza locali e lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 94

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0141/2015****Iuliu Winkler**

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento**Articolo 1 – paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo **di autocertificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di **ridurre le possibilità per i** gruppi armati e **le** forze di sicurezza¹² **di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro**. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente **alle pratiche** di approvvigionamento **degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie** in zone di conflitto e ad alto rischio.

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento **che sia obbligatorio**, al fine di **stradicare il commercio di minerali e di metalli da parte di** gruppi armati e forze di sicurezza¹². Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente **alla catena** di approvvigionamento **di minerali e metalli** in zone di conflitto e ad alto rischio.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013)).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

¹² "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013)).
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/95

Emendamento 95

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***degli importatori dell'Unione*** che ***optano per l'autocertificazione come importatori responsabili dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro.***

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento ***di tutte le imprese che si approvvigionano di minerali e metalli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Esso è concepito per garantire la trasparenza e la tracciabilità in merito alle relative pratiche di approvvigionamento in zone di conflitto e ad alto rischio, al fine di minimizzare o prevenire i conflitti violenti e gli abusi dei diritti umani riducendo le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di tali minerali e metalli.***

Or. en

13.5.2015

A8-0141/96

Emendamento 96

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente regolamento si applica alle imprese a tutti i livelli della catena di approvvigionamento di minerali e metalli, che potrebbero fornire o utilizzare i minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/97

Emendamento 97

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Al fine di evitare le distorsioni di mercato non intenzionali, il presente regolamento opera una distinzione tra i ruoli delle imprese situate a monte e quelle situate a valle della catena di approvvigionamento. L'esercizio del dovere di diligenza deve essere commisurato alle attività dell'impresa in questione, alla sua dimensione e alla sua posizione nella catena di approvvigionamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/98

Emendamento 98

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu

Juaristi Abaunz

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La Commissione, in collaborazione con i regimi settoriali e conformemente alle Linee guida dell'OCSE, può fornire ulteriori linee guida sugli obblighi spettanti alle imprese in base alla loro posizione nella catena di approvvigionamento e garantire che il sistema segua una procedura flessibile che tenga conto della posizione delle PMI.

Or. en

Emendamento 99

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0141/2015****Iuliu Winkler**

Sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento**Articolo 2 – comma 1 – lettera g***Testo della Commissione*

g) "importatore": la persona fisica o giuridica che **dichiara** i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio¹³;

¹³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Emendamento

g) "importatore": la persona fisica o giuridica che **immette sul mercato per la prima volta** i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio¹³;

¹³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Or. en